

Area Acquisti di Gruppo
il Responsabile

CHIARIMENTI

OGGETTO: eGPA n. 145/2020 Affidamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sui complessi immobiliari dell'asset di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl – CIG 8370068E9B

Con riferimento al procedimento in oggetto e alle richieste di chiarimento pervenute, questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune, ha deciso di comunicare a tutti i Concorrenti quanto segue:

Domanda n. 1

In riferimento al Crit. Q3 Seniority Direttori Cantiere, si chiede se è facoltà del concorrente valutare il numero di Direttori di Cantiere da nominare e se tali Tecnici devono essere necessariamente interni o è possibile nominare Tecnici esterni?

Risposta alla domanda n. 1

Si conferma che è nella facoltà dell'Appaltatore stabilire il numero di Direttori di Cantiere da nominare.

I Direttori di Cantiere nominati potranno essere anche tecnici esterni.

Resta fermo, tuttavia, che tutti i Direttori di cantiere che saranno nominati dall'Appaltatore nel corso della vigenza contrattuale dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel Capitolato tecnico MO nonché dell'eventuale Seniority migliorativa offerta.

Domanda n. 2

In riferimento al Crit. Q5 Numerosità Sedi Operative, si chiede se basta solo dichiarare il numero delle sedi ulteriori o se occorre fornire eventuale comprese di disponibilità delle ulteriori sedi (disponibilità, planimetrie e posizione degli immobili, etc)?

Via Tripolitania, 30 - 00199 Roma

Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 8.170.000,00
Iscr. n. 18/1992 – C.C.I.A.A. Roma n. 741956
Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI



Risposta alla domanda n. 2

In tale fase è sufficiente indicare il numero delle sedi ulteriori.

Sarà richiesto successivamente all'aggiudicatario di comprovare la disponibilità della sede rappresentativa richiesta nel Capitolato tecnico e del numero delle ulteriori sedi indicate nell'offerta tecnica.

Domanda n. 3

In riferimento al Crit. Q6 Diagnosi Energetiche, si chiede se le Diagnosi da offrire (Max. 5) sono da considerarsi complessive o sono da considerarsi per ogni immobile facente parte dell'All. 6?

Risposta alla domanda n. 3

Le diagnosi sono da considerarsi complessive, ovvero l'Appaltatore dovrà eseguire complessivamente nel corso di vigenza dell'Accordo il numero delle diagnosi che offre. Sarà cura della Società emittente indicare per ciascuna indagine l'immobile o il complesso immobiliare oggetto della medesima, tra quelli indicati all'allegato 6.

Domanda n. 4

In merito al punto 2.2.1 del disciplinare di gara che riporta la frase:

“Servizi analoghi ovvero svolgimento, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, di attività di progettazione per categorie di opere e importi adeguati ai lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta l'importo stimato dei lavori”

Si chiede se, al fine di soddisfare il requisito suddetto per categorie e importi nella tabella unita alla frase sul disciplinare, è possibile utilizzare dei servizi con grado di complessità maggiore o uguale purché appartenenti alla stessa classe di opere.

Domanda n. 5

Si chiede di confermare che possa essere applicato quanto espresso nelle linee guida ANAC n. 1, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016, ovvero sia che ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria d'opera, gradi di complessità maggiore qualifichino anche per opere di complessità inferiore, e cioè:



- che il requisito richiesto con V.01 sia soddisfatto anche nel caso di servizi svolti nelle categorie V02 e V03;
- che il requisito richiesto in E.06 sia soddisfatto anche nel caso di servizi svolti nelle categorie E.02 - E.03 - E.4 - E.06 - E.07 - E.08 – E.09 - E.10 - E.11 - E.12 – E13 - E.15 – E16 - E.18 – E.19 - E.20 – E21;
- che il requisito richiesto con S.02 sia soddisfatto anche nel caso di servizi svolti nelle categorie S.03, S.04, S.05, S.06;

Tale principio infatti, come espressamente riportato nelle linee guida, si applica alle categorie edilizia, strutture, infrastrutture per la mobilità.

Domanda n. 6

Con riferimento al punto 2.2.1. del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che si applichi integralmente la norma dell'art. 8 del DM 143/2013 in virtù della quale per le classificazioni delle prestazioni professionali “[n.d.r. i] gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria di opera”. Per esempio: il requisito di progettazione in E.22 potrebbe coprire con il suo valore anche il valore complessivo del requisito inferiore all'interno della stessa categoria E.06?

Risposta alle domande n. 4, 5 e 6

Si conferma che, al fine di soddisfare il possesso del requisito indicato ai punti III.1.3.lett. e) del Bando di gara e 2.2.1 del Disciplinare di gara, è possibile utilizzare, nell'ambito della stessa categoria di opera, servizi con grado di complessità maggiore o uguale, rispetto a quelli richiesti.

Quanto sopra è applicabile solo in relazione alle seguenti categorie “Edilizia”, “Strutture” e “Infrastrutture per la mobilità” e non alla categoria “Impianti”, in quanto come evidenziato dall'ANAC nell'ambito di detta categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.

Domanda n. 7

In riferimento alla procedura in oggetto, ai fini della presentazione dell'offerta, confermate che non è prevista l'emissione della garanzia provvisoria?

Domanda n. 8



Si chiede di confermare che non sia necessario fornire in busta amministrativa la garanzia provvisoria coerentemente con quanto previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nè l'impegno all'emissione della definitiva.

Risposta alle domanda n. 7 e 8

Si conferma che non è richiesta la produzione di alcuna “garanzia provvisoria” ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

Si conferma che non è necessario produrre la dichiarazione di impegno all'emissione della cauzione definitiva, in quanto il concorrente con l'accettazione incondizionata di tutti i contenuti degli atti di gara (cfr punto 6.A.h del Disciplinare di gara), che dovrà essere resa a video, si impegna a rispettare tutti gli obblighi ad essa inerenti fra cui, in caso di aggiudicazione, a costituire la dovuta cauzione nei modi e nelle forme previste dagli atti di gara.

Domanda n. 9

Lo scrivente, in riferimento alla gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, con la presente, relativamente ai “Requisiti di partecipazione” indicati sull'Avviso Esplorativo, pone il seguente quesito:

- è possibile inserire in RTI una impresa mandante utilizzando il certificato di sopralluogo della capogruppo.

Risposta alla domanda n. 9

Considerata la complessità e varietà delle prestazioni oggetto dell'appalto, al fine di garantire il massimo *favor participationis*, qualora successivamente al sopralluogo obbligatorio sulle n. 10 sedi indicate nel disciplinare, il concorrente (operatore singolo/RTI), si sia reso conto di dover ampliare la propria compagine per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni, potrà farlo esclusivamente sostituendo o aggregando un'impresa in qualità di mandante e previa dichiarazione da parte di quest'ultima di essere stata edotta circa gli esiti delle operazioni di sopralluogo.

In tal caso dovrà essere allegata all'interno dell'Area Generica Allegati della “Documentazione Amministrativa” di cui al punto 6.A. del Disciplinare di gara, oltre i certificati di sopralluogo svolto sulle n. 10 sedi obbligatorie, anche la predetta dichiarazione.



Domanda n. 10

In riferimento al paragrafo 6A6 del disciplinare, si conferma che in questa fase è sufficiente indicare solo le percentuali e le lavorazioni da subappaltare?

Risposta alla domanda n. 10

Il concorrente è tenuto a indicare se intende subappaltare o meno parte del contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che intende subappaltare.

Diversamente, per l'ipotesi di dichiarazioni prive dell'indicazione della volontà di subappaltare, il subappalto non sarà autorizzato.

Domanda n. 11

In riferimento alla determinazione dei corrispettivi per le prestazioni di manutenzione ordinaria (sia programmata che non programmata) si chiede di chiarire se è stato predisposto uno specifico tariffario a cui far riferimento e, nel caso, si chiede di pubblicarlo.

In caso contrario, si chiede conferma che le suddette attività ordinarie saranno remunerate sulla base di preventivi predisposti dall'Appaltatore determinati utilizzando sia le voci dei Tariffari indicati all' ALLEGATO 7 ELENCO TARIFFARI DI RIFERIMENTO" sia nuovi prezzi e a cui applicare il ribasso offerto in gara.

Risposta alla domanda n. 11

Non è stato predisposto uno specifico tariffario.

Si conferma, che le prestazioni di manutenzione ordinaria (sia programmata che non programmata) saranno remunerate sulla base di preventivi predisposti dall'Appaltatore determinati utilizzando le tariffe contenute nei Tariffari indicati nell'Allegato 7 al Disciplinare e riportati all'Art. 6 dello Schema di Accordo Quadro, al netto del ribasso offerto.

Si conferma inoltre come indicato all'art. 6 dello Schema di Accordo Quadro, e nell'Allegato 7 al Disciplinare, che qualora non sia possibile individuare nei suddetti tariffari, i prezzi delle prestazioni e/o i lavori commissionati, si procederà all'individuazione di nuovi prezzi, secondo quanto previsto dall'art. 37 delle Condizioni Generali.



A precisazione di quanto riportato nell'Articolo contrattuale si conferma che - ai sensi del suindicato articolo 37 - i nuovi prezzi, detratti gli oneri della sicurezza, saranno soggetti al ribasso offerto.

Domanda n. 12

Con riferimento al modello “Dichiarazione sostitutiva del Certificato CCIAA”, Allegato 3, si chiede di confermare che ai fini della compilazione dello stesso non sia necessario indicare anche i familiari conviventi di maggiore età dei soggetti ex articolo 85 D.Lgs. 159/2011 ovvero sia che è sufficiente riportare esclusivamente le generalità dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, dei procuratori, dei Sindaci, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, dei direttori tecnici e del socio di maggioranza (per le società con n. di soci pari o inferiori a 4) o del socio unico.

Risposta alla Domanda n. 12

Si conferma che nella Dichiarazione sostitutiva del Certificato CCIAA”, Allegato 3 al Disciplinare non è necessario indicare anche i familiari conviventi di maggiore età dei soggetti ex articolo 85 D.Lgs. 159/2011.

La suddetta Dichiarazione dovrà essere compilata con le generalità dei soggetti ivi indicati e gli altri dati richiesti.

Domanda 13

Con riferimento alla documentazione da produrre nella busta Amministrativa, atteso che nel disciplinare di gara è previsto che le dichiarazioni prima di essere firmate digitalmente debbano essere scansionate, si chiede di confermare che al posto di file scansionati possano essere prodotti in alternativa file PDF/A sottoscritti digitalmente.

Risposta alla Domanda n. 13

Si conferma che le dichiarazioni potranno essere prodotte in file PDF/A sottoscritte digitalmente.

Domanda 14

Con riferimento al requisito di cui al punto III.1.3 lett. e) del Bando di gara – “Servizi analoghi, nella misura indicata nei livelli minimi richiesti”, essendo la scrivente Società in possesso di attestazione SOA “per prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica” si chiede di confermare:



1.1. che la predetta categoria sia sufficiente a prendere parte legittimamente alla procedura de quo anche in relazione alla misura dei livelli minimi richiesti al punto 2.2.1. del Disciplinare di gara;

ovvero

1.2. che sia comunque necessaria l'attestazione dei lavori nella misura indicata al punto 2.2.1 del Disciplinare di gara;

Risposta alla Domanda n. 14

E' comunque necessario attestare il possesso del requisito di cui al punto 2.2.1 del Disciplinare di gara. Come riportato al suddetto punto 2.2.1 del Disciplinare : *“Con riferimento ai requisiti per la progettazione esecutiva, **il soggetto al quale verrà affidata, come sopra individuato, deve essere in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei requisiti di idoneità professionale [..] nonché del requisito tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.3 lett. e) del Bando di gara [..]**”*

Domanda n. 15

Con riferimento al punto 2.1. del Disciplinare di gara – “Soggetti ammessi alla gara” e segnatamente in relazione ai servizi di progettazione esecutiva, si chiede di confermare che la seguente composizione sia costituita secondo la lex specialis di gara:

- Un professionista incaricato della progettazione per il ruolo di “Progettista Associato” di cui al punto 2.1. lett. c) del Disciplinare di gara;
- La scrivente società in qualità di impresa di costruzione, per il tramite di n. 8 professionisti interni al proprio staff tecnico che portano in dote i propri requisiti progettuali

Risposta alla domanda n. 15

Posto quanto indicato alla precedente risposta n. 14, i Soggetti (“Costruttori-Progettisti”) che non possiedono il requisito di cui al punto III.1.3 lett. e) del Bando di gara attestato mediante il proprio staff tecnico, potranno partecipare alla gara mediante una delle ulteriori modalità indicate al punto 2.1 lettere b) o c) del Disciplinare.

Come previsto al punto 2.1 lettere c) (**Progettista associato**) del Disciplinare di gara, nell'ambito del **sub-raggruppamento di progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote i propri requisiti progettuali, le imprese di costruzioni**



che concorrono al soddisfacimento dei requisiti previsti per i lavori purché in possesso dell'attestazione SOA per prestazioni di esecuzione e progettazione".

Le imprese di costruzioni che eventualmente conferiscano i propri requisiti progettuali al suddetto sub-raggruppamento di Progettisti potranno assumere la veste di mandante o di capogruppo all'interno del raggruppamento stesso.

Si conferma, infine, quanto previsto al punto III.1.3. del Bando di gara, che qualora il soggetto incaricato della progettazione esecutiva sia un RTP costituendo o costituito, il requisito di cui al punto III.1. 3 lett. e) dovrà essere posseduto nella misura minima del 40 % dal capogruppo; i mandanti devono possedere cumulativamente la residua percentuale del requisito fermo restando che il progettista capogruppo possiede, in ogni caso, il requisito in misura maggioritaria. Resta fermo che il raggruppamento di progettisti deve possedere complessivamente il requisito suindicato.

I soggetti cui è affidata la progettazione esecutiva dovranno rendere le dichiarazioni secondo le modalità previste nel Bando di Gara e nel Disciplinare (*cf. in particolare punti 6.A.4 e 6.A.5*).

Domanda n. 16

In caso di risposta affermativa alla precedente composizione del team di progettazione, si chiede di confermare quali degli allegati andrà compilato e presentato in sede di gara tra "ALL.2BIS Dichiarazione Costruttore Progettista" e "ALL.2TER Dichiarazione progettista indicato_associato".

Risposta alla domanda n. 16

Vedi risposta alla precedente domanda n. 15

Domanda n. 17

In merito allo staff di progettazione previsto al previsto al paragrafo 2.5 del "ALL.5 CAPITOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA_cpd" si chiede di confermare:

- se il singolo professionista può ricoprire più ruoli tra quelli elencati al par 2.5. richiamato; ovvero
- se sia necessaria la presenza di un professionista per ognuno dei ruoli elencati.



Risposta alla domanda n. 17

Il singolo professionista potrà ricoprire più ruoli tra quelli elencati al par.2.5 del richiamato All.5 “Capitolato Manutenzione Straordinaria_cpd” previa verifica della sussistenza delle specifiche abilitazioni inerenti i medesimi ruoli da ricoprire.

Resta fermo che risponde maggiormente alle esigenze della Società emittente avere un singolo professionista per ciascun ruolo indicato.

Domanda n. 18

Con riferimento al requisito di cui al punto 2.2.1. del Disciplinare di gara relativo ai servizi per la progettazione esecutiva, si chiede di confermare che all’interno dei servizi analoghi possa essere considerato anche lo svolgimento di servizi di progettazione definitiva.

Risposta alla domanda n. 18

E’ escluso che possa essere considerato anche lo svolgimento di servizi di progettazione definitiva (Cfr. par. 1.1 “Oggetto” del Disciplinare di Gara).

Domanda n. 19

Con riferimento al punto 2.1. del Disciplinare di gara – “Soggetti ammessi alla gara” e segnatamente in relazione ai servizi di progettazione esecutiva, si chiede di confermare che all’interno dello staff tecnico di cui alla lett. a) del predetto punto possa essere legittimamente considerato tale il Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale con contratto di collaborazione professionale.

Risposta alla domanda n. 19

Per quanto attiene al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro si rinvia a quanto ivi previsto.

Distinti saluti

Paolo Fratoni